

Trasferimento di partecipazioni di controllo estere – Esenzione dall'imposta sulle successioni o donazioni



In base all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 i trasferimenti *mortis causa* o per donazione, a favore dei discendenti e del coniuge, di **partecipazioni di controllo** in società residenti, non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.



L'Agenzia delle Entrate (cfr. Risposte ad interpello DRE Lombardia n. 904-86017 del 2011 e, recentemente, n. 185/2023) ritiene che l'esenzione sia applicabile anche ai **trasferimenti di partecipazioni estere** purché siano rispettati gli stessi requisiti previsti per le partecipazioni italiane (i.e. requisito del controllo mantenuto per 5 anni).



Alle stesse conclusioni è recentemente giunta anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5674). Tuttavia, dalla lettura della Sentenza emerge una differenza interpretativa non trascurabile per quanto riguarda il perimetro di applicazione dell'esenzione.



Infatti, mentre ad oggi l'Agenzia delle Entrate non sembra aver mai posto vincoli geografici alla localizzazione delle partecipazioni trasferite per effetto della successione o donazione, nel recente intervento citato la Cassazione ha ritenuto che l'esenzione trova applicazione **solamente** in caso di partecipazione di controllo in società italiane o **in società residenti nell'Unione Europea**, dal momento che l'esenzione di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 trae origine da una sollecitazione della Commissione europea (Raccomandazione n. 94/1069 del 07.12.1994).



Matteo Caretti
matteo.caretti@ra-wts.it



Giovanni Rolle
giovanni.rolle@ra-wts.it